

NORME PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

<p style="text-align: center;">Titolo Primo APPLICABILITÀ DELLE NORME</p>

Art. 1 - Ambito di applicabilità delle norme

Le norme per l'attività sportiva nel CSI sono emanate dalla Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano e si applicano in tutte le attività e le manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione ad ogni livello: di Società, di Comitato territoriale, regionale, nazionale e internazionale.

Art. 2 - I Regolamenti Tecnici delle attività sportive

Per lo svolgimento delle varie discipline sportive all'interno del CSI si utilizzano i relativi *Regolamenti tecnici di gioco* nell'edizione propria del Centro Sportivo Italiano.

Tali Regolamenti contengono:

- le regole di gioco e la relativa casistica;
- le decisioni ufficiali delle Federazioni internazionali fatte proprie dal CSI;
- le decisioni ufficiali della relativa Federazione nazionale fatte proprie dal CSI;
- le decisioni ufficiali del CSI.

Norma transitoria

Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI dei Regolamenti tecnici, si applicano le edizioni tipiche delle Federazioni Sportive Nazionali Italiane degli stessi, con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale per l'attività sportiva e per quanto non in contrasto con le presenti Norme e con il Regolamento nazionale per la Giustizia sportiva.

Art. 3 - Prevalenza in caso di contrasto e contraddizione tra varie fonti normative

Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:

1. lo Statuto del CSI;
2. le Norme per l'attività sportiva del CSI;
3. le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale e dalle Commissioni nazionali per le attività sportive del CSI;
4. i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;
5. i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto dal Titolo II;
6. i deliberati del CONI;
7. i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Titolo Secondo

L'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL CSI

LIVELLI DELL'ATTIVITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Art. 4 - I livelli dell'attività sportiva e le relative competenze

L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si svolge nei diversi livelli di seguito elencati, per ciascuno dei quali la competenza tecnica ed organizzativa compete alla struttura associativa a fianco indicata:

- *attività internazionale*: la Presidenza nazionale;
- *attività nazionale*: la Presidenza nazionale;
- *attività regionale*: i Comitati regionali;
- *attività locale*: i Comitati territoriali.

Art. 5 - Attività sportiva internazionale

L'attività sportiva internazionale delle Società sportive e degli atleti iscritti al CSI viene svolta, di norma, all'interno della FICEP e con le Federazioni, le società e gli atleti alla stessa affiliati, secondo quanto stabilito dai regolamenti della Federazione la cui applicazione nel territorio nazionale è di competenza della Presidenza nazionale del CSI.

Le strutture del CSI a tutti i livelli possono organizzare, e le Società sportive e gli atleti tesserati al CSI possono partecipare, ad altre manifestazioni internazionali anche con società, enti, associazioni e atleti non iscritti alla FICEP, purché l'organizzazione o la partecipazione siano stati preventivamente autorizzati dalla Presidenza nazionale, anche ai fini dell'estensione alle stesse della validità del tesseramento e della relativa copertura assicurativa.

Art. 6 - Attività sportiva nazionale

L'attività sportiva a livello nazionale è di esclusiva competenza della Presidenza nazionale del CSI.

Essa comprende:

- a) le fasi interregionali e le finali nazionali dei Campionati nazionali per tutte le discipline e categorie;
- b) le manifestazioni sportive istituzionali di carattere nazionale direttamente organizzate dalla Presidenza nazionale;
- c) le manifestazioni istituzionali alle quali partecipano Comitati, Società e atleti appartenenti a regioni diverse; queste ultime manifestazioni possono essere indette e organizzate anche da altre strutture dell'Associazione (Comitati regionali, Comitati territoriali, Società sportive) ma devono essere sempre preventivamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
- d) le manifestazioni a progetto promosse e organizzate direttamente dalla Presidenza nazionale.

L'amministrazione della giustizia sportiva per le manifestazioni nazionali è di competenza delle Commissioni Disciplinari Nazionali e della Commissione Giudicante Nazionale.

Per le attività di cui alle lettere c) e d) la Direzione Tecnica Nazionale può, d'intesa col Presidente della Commissione Giudicante Nazionale, delegare le competenze relative alla giustizia sportiva alla Commissione Giudicante Regionale o alla Commissione Giudicante del Comitato organizzatore.

Art. 7 - Attività sportiva regionale

L'attività sportiva a livello regionale è di competenza dei rispettivi Comitati regionali del CSI.

Essa comprende:

- a) le fasi regionali dei Campionati nazionali per tutte le discipline e categorie;
- b) le manifestazioni sportive istituzionali di carattere regionale direttamente organizzate dal Comitato regionale;
- c) le manifestazioni istituzionali alle quali partecipano più Comitati della regione, indette e/o autorizzate dalla Direzione regionale e la cui organizzazione viene dalla stessa delegata ad uno dei Comitati partecipanti;
- d) altre manifestazioni alle quali partecipano società e atleti di diversi Comitati della regione; queste ultime manifestazioni possono essere direttamente indette e organizzate anche da Comitati o Società sportive della regione ma devono essere sempre preventivamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Regionale;
- e) le manifestazioni a progetto promosse e organizzate direttamente dal Comitato regionale.

L'amministrazione della giustizia sportiva per le manifestazioni regionali è di competenza della Commissione Giudicante Regionale e dei rispettivi Giudici Unici o Commissioni Disciplinari.

Per le attività di cui alle lettere c) e d) la Direzione Tecnica Regionale può, d'intesa col Presidente della Commissione Giudicante Regionale, delegare le competenze relative alla giustizia sportiva alla Commissione Giudicante del Comitato territoriale organizzatore.

Art. 8 - Attività sportiva locale

L'attività sportiva a livello locale comprende tutte le manifestazioni sportive organizzate a livello di base.

La responsabilità tecnica ed organizzativa dell'attività locale spetta al Comitato competente per territorio.

L'attività a livello locale può essere organizzata direttamente dal Comitato CSI competente per territorio o da una delle Società sportive allo stesso iscritte secondo le modalità riportate nelle presenti Norme.

Art. 9 - Partecipazione all'attività sportiva locale

Le Società sportive partecipano all'attività sportiva locale organizzata dal Comitato territoriale del CSI al quale risultano iscritte.

È consentita, tuttavia, la partecipazione ad attività sportive organizzate da Comitati vicini per particolari motivi di carattere tecnico, organizzativo e logistico secondo i criteri stabiliti dal competente Consiglio regionale e previo nulla-osta rilasciato dal Comitato di appartenenza, salvo che per le discipline e/o categorie non svolte dal Comitato di appartenenza, per le quali è sufficiente una semplice informativa.

Per le fasi locali dei Campionati nazionali si applicano le particolari norme previste dagli artt. 13 e 14.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E COMPETENZE ASSOCIATIVE

Art. 10 - Classificazione dell'attività sportiva

L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si suddivide in:

- Campionati nazionali;
- Attività istituzionale;
- Attività a progetto.

Art. 11 - Campionati nazionali

I *Campionati nazionali* costituiscono l'attività ufficiale del Centro Sportivo Italiano in applicazione del Progetto associativo e in ottemperanza dei programmi annuali approvati dal Consiglio nazionale.

I Campionati nazionali prevedono fasi locali, regionali, interregionali e le finali nazionali.

Art. 12 - Modalità organizzative per lo svolgimento dei Campionati nazionali

Le modalità organizzative dei Campionati nazionali vengono annualmente definite dalla Direzione Tecnica Nazionale secondo quanto previsto dal programma approvato dal Consiglio nazionale.

In particolare le varie fasi dei Campionati nazionali devono rispettare le indicazioni sulle categorie e le relative età degli atleti, i requisiti tecnici ed associativi minimi previsti per le Società partecipanti, le altre indicazioni di carattere tecnico ed organizzativo prescritte dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Per l'organizzazione di una fase locale dei Campionati nazionali, ciascun Comitato locale deve inoltre costituire ed attivare la Commissione per la disciplina sportiva interessata e la Commissione arbitri e giudici di gara di cui all'art. 74 dello Statuto e disporre del necessario numero di arbitri e/o giudici per lo svolgimento della manifestazione.

Il Comitato, inoltre, deve garantire la corretta amministrazione della giustizia sportiva, ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 93 e 94 dello Statuto, costituendo gli organi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva.

L'approvazione dei singoli Regolamenti dei Campionati nazionali predisposti dai Comitati territoriali è di competenza della Direzione Tecnica Nazionale che può delegare per questa operazione le rispettive Direzioni Tecniche Regionali.

Art. 13 - Partecipazione alle fasi locali e regionali dei Campionati nazionali del CSI

La partecipazione alle fasi locali dei Campionati nazionali a livello locale è aperta a tutte le Società sportive affiliate al Comitato che possiedono i requisiti e sono nelle condizioni di rispettare le norme previste dal Regolamento emanato ai sensi di quanto previsto dal precedente art.12

Le Società sportive possono partecipare alle fasi locali dei Campionati nazionali con un numero illimitato di atleti e/o di squadre per ciascuna disciplina sportiva e categoria, fatti salvi i requisiti previsti dal Regolamento e le modalità di partecipazione contenute nelle presenti Norme.

L'ammissione alle fasi regionali è regolata dai rispettivi regolamenti.

Art. 14 - Diritto alla partecipazione

Tutte le Società sportive affiliate al CSI hanno il diritto di partecipare, coi propri atleti in regola col tesseramento e in possesso dei requisiti richiesti, alle fasi locali dei Campionati nazionali del CSI.

Qualora il Comitato di appartenenza non organizzi la fase locale del Campionato nazionale, deve assicurare la partecipazione delle proprie Società sportive come previsto dal precedente art. 9.

Art. 15 - Attività istituzionale del CSI

L'attività istituzionale del CSI comprende tutte le manifestazioni sportive di qualsiasi genere organizzate dalle varie strutture del CSI al di fuori delle varie fasi dei Campionati nazionali.

Art. 16 – Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale

L'attività istituzionale viene organizzata per rispondere a esigenze che non possono essere soddisfatte con l'organizzazione e la partecipazione ai Campionati nazionali.

Di norma, le categorie e i limiti di età di queste manifestazioni devono coincidere con quelli previsti annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale; i relativi regolamenti, però, possono contenere modifiche e deroghe che, nel rispetto dei criteri generali, aiutino e favoriscano lo svolgimento dell'attività.

I regolamenti delle varie manifestazioni possono prevedere vincoli, requisiti e iniziative di carattere tecnico ed associativo coerenti con l'iniziativa e finalizzati a raggiungere l'obiettivo fissato.

La partecipazione a queste attività, inoltre, può essere riservata a particolari categorie di Società e potrà prevedere limitazioni nel numero delle Società partecipanti e/o degli atleti e delle squadre che si possono iscrivere.

Art. 17 – Regolamenti per l'attività istituzionale

Per l'emanazione e l'approvazione dei regolamenti dell'attività vigono i seguenti criteri:

- *attività a livello di Comitato*: i regolamenti sono emanati dal Comitato o dalla società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Regionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Regionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio della stessa.
- *attività a livello regionale*: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Regionale; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Nazionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Nazionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio della stessa.
- *attività a livello nazionale*: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 18 – Attività di progetto

L'attività di progetto comprende tutte le manifestazioni che non rientrano nei Campionati nazionali e nell'attività istituzionale promosse e organizzate dalle strutture del CSI ad ogni livello e dalle singole società sportive.

Le stesse possono essere rivolte a più società sportive o tenersi all'interno della società sportiva organizzatrice e si svolgono con modalità organizzative, criteri di partecipazione e norme regolamentari opportunamente progettati in funzione dei partecipanti e degli obiettivi che si intendono conseguire.

I relativi regolamenti sono approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato di competenza.

Art. 19 – Regolamenti per l'attività sportiva

Lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive del CSI a tutti i livelli è regolato da un Regolamento che viene emanato dall'organo del CSI che indice ed organizza la manifestazione.

Il Regolamento deve contenere i seguenti elementi:

- indicazione dell'organo del CSI che indice ed organizza la manifestazione;
- la denominazione della manifestazione;
- la disciplina sportiva e le categorie previste;
- l'ambito (di società - locale - regionale - nazionale) nel quale la manifestazione stessa si svolge;
- l'indicazione sulla tipologia dell'attività: campionato nazionale con l'indicazione della relativa fase (locale – regionale – nazionale), istituzione, attività a progetto;

- le modalità i termini e le quote di iscrizione;
- la formula di svolgimento;
- altre indicazioni di carattere tecnico ed associativo relative alla manifestazione stessa.

I Regolamenti delle singole manifestazioni vanno approvati dagli organi del CSI a ciò deputati ai sensi di quanto previsto dai precedenti articoli.

Art. 20 - Tutela sanitaria per i partecipanti alle manifestazioni sportive del CSI

Ai sensi del D.M. 18.02.1982 (G.U. n° 63 del 5.3.82), in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica

- sono considerate come *agonistiche* tutte le fasi dei Campionati nazionali e, di norma, le attività istituzionali riservate ad atleti di 15 anni compiuti o quelle dove partecipano atleti sia al di sotto che al di sopra dei 15 anni;
- sono considerate come *non agonistica* tutte le attività riservate ad atleti che non abbiano compiuto ancora 15 anni, le attività a progetto nonché alcune specifiche attività istituzionali secondo quanto previsto dai relativi regolamenti.

Titolo Terzo

LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE DEL CSI

Art. 21 - Partecipazione all'attività sportiva del CSI: Società sportive

Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.

All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 9, 13, 14, 16.

Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.

Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.

Art. 22 - Partecipazione all'attività sportiva del CSI: Atleti

Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 21, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.

Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 21.

Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti similari, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

Art. 23 - Partecipazione all'attività sportiva del CSI: Dirigenti e Tecnici

Per i dirigenti e i tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione nei campi di gioco e della possibilità di potere svolgere i ruoli che i regolamenti delle singole manifestazioni assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art. 22.

Art. 24 - Doppio tesseramento CSI-FSN e CSI-EPS

La partecipazione di Società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Associata o ad un altro Ente di Promozione Sportiva, nonché di atleti tesserati per la stessa disciplina sportiva al CSI e ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Associata e al CSI e ad un altro Ente di Promozione Sportiva, è consentita nei termini, nei limiti e con le modalità previste dalle Convenzioni stipulate tra il CSI e la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Associata e tra il CSI e l'Ente di Promozione.

Fermi restando i limiti previsti dalle Convenzioni, i Regolamenti delle singole manifestazioni potranno prevedere criteri più restrittivi sia per le Società iscritte sia per gli atleti tesserati contemporaneamente per la stessa disciplina sportiva al CSI e alla relativa FSN/DA o al CSI e ad altro EPS.

Le medesime norme si applicano pure ai dirigenti e ai tecnici.

Art. 25 - Partecipazione alle attività sportive: eventuali limitazioni

Fermi restando i requisiti previsti dai singoli regolamenti, la partecipazione ai Campionati nazionali, limitatamente al livello locale, è aperta senza limitazioni a tutte le società sportive affiliate al CSI.

A ciascuna di queste manifestazioni, pertanto, le società sportive affiliate, fatti salvi i criteri previsti dal regolamento, possono iscrivere un numero illimitato di squadre e/o atleti per ciascuna disciplina sportiva e categoria.

Per quanto riguarda l'attività istituzionale, i singoli regolamenti potranno prevedere limitazioni, esclusioni, partecipazione ad inviti o riservata a società e/o atleti in possesso di particolari requisiti tecnici e/o associativi.

Art. 26 - Società partecipanti con più squadre nella stessa categoria

Le società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.

I Comitati territoriali possono derogare da questa norma per i Campionati che non qualificano squadre alle fasi regionali.

Art. 27 - Atleti, Dirigenti e Tecnici squalificati

Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva.

Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell'attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali Convenzioni.

Titolo Quarto

L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVA

ORGANISMI COMPETENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 28 - Organi responsabili dell'organizzazione delle attività sportive

La responsabilità sull'indizione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive spetta agli organi del CSI (Presidenza nazionale, Comitati regionali, Comitati territoriali) previsti per i vari livelli dell'attività stessa ai sensi del precedente art. 4.

Per i livelli internazionale e nazionale la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Nazionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche nazionali e della Commissione nazionale arbitri e giudici di gara di cui all'art. 17 dello Statuto.

Per il livello regionale la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Regionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche regionali e della Commissione regionale arbitri e giudici di gara di cui all'art. 47 dello Statuto.

Per l'attività del livello locale, sia per quella organizzata direttamente dal Comitato che per quella gestita dalle Società sportive allo stesso iscritte, la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica del Comitato che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche e della Commissione arbitri e giudici di gara di cui all'art. 74 dello Statuto.

Art. 29 - Composizione delle Commissioni locali per l'attività sportiva

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 74 dello Statuto, presso ogni Comitato territoriale vanno costituite le Commissioni tecniche: una per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata o per gruppi di discipline omogenee.

La loro composizione va strutturata in funzione delle esigenze del Comitato e delle risorse disponibili e può prevedere anche un loro funzionamento articolato su base territoriale (es. per Comitati zonali) o per settori di attività (es. per l'attività giovanile, per quella promozionale, per gli adulti...).

Le Commissioni tecniche sono nominate dal Consiglio del Comitato e restano in carica, di norma, per il periodo coincidente col mandato del Consiglio stesso, ferma restando la possibilità di sostituzioni e/o integrazioni all'inizio di ogni anno sportivo.

Di ciascuna Commissione fa parte il designatore degli arbitri, il cui compito può essere svolto anche collegialmente da più dirigenti.

La composizione delle Commissioni tecniche, nonché ogni altra modifica e/o integrazione, va comunicata al rispettivo Comitato regionale e alla Presidenza nazionale.

Art. 30 - Compiti delle Commissioni locali per l'attività sportiva

Ciascuna Commissione tecnica ha il compito di: studiare, promuovere, sviluppare e coordinare la specifica disciplina o attività sportiva cui è preposta in collaborazione con le altre strutture associative; redigere i regolamenti e i calendari delle manifestazioni locali; controllare l'andamento delle stesse e assumere ogni opportuna e necessaria decisione per il buon andamento dell'attività.

Le competenze relative all'omologazione delle gare, ai reclami, all'assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 dello Statuto sono di competenza degli organi di giustizia sportiva di cui all'art. 94 dello Statuto costituiti presso ciascun Comitato secondo quanto previsto dal vigente regolamento per la giustizia sportiva.

Art. 31 - Norme particolari per lo svolgimento delle attività a livello locale

Il Direttore tecnico del Comitato può delegare i compiti specifici del controllo e della conduzione di alcune attività sportive svolte dal Comitato a livello locale e che si svolgono in zone limitate del territorio, per particolari categorie o all'interno di società sportive, ad appositi comitati organizzatori.

In questi casi le competenze in ordine all'amministrazione della giustizia sportiva permangono tutte alla Commissione Giudicante del Comitato la quale opererà secondo quanto previsto dal Regolamento per la giustizia sportiva.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 32 - Iscrizioni alle attività

Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI, le Società devono aderire alle stesse mediante l'iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento della manifestazione; ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione.

Con l'iscrizione ogni società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo svolgimento dell'attività.

Art. 33 - Calendari

Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio dell'attività, il Comitato organizzatore formula il calendario della manifestazione.

Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna Società.

La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dal Comitato al momento dell'iscrizione per quanto possibile va sempre rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione.

Il calendario è un atto amministrativo del Comitato organizzatore e non è quindi impugnabile davanti agli organi giudicanti.

Art. 34 - Spostamenti di gare

La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale.

Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 35 - Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.

Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.

Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Art. 36 - Il Comunicato Ufficiale

Ogni Comitato territoriale del CSI deve pubblicare un proprio Comunicato Ufficiale per le comunicazioni relative allo svolgimento delle varie attività sportive.

La forma del Comunicato Ufficiale può essere una delle seguenti:

- un Comunicato unico per le attività del Comitato articolato, ovviamente, in settori in base alle varie attività e alle singole discipline sportive;
- un Comunicato per ciascuna disciplina sportiva praticata all'interno del Comitato;
- un Comunicato per ogni singolo torneo o manifestazione.

Qualsiasi sia la formula prescelta tra quelle possibili, ogni Comunicato Ufficiale deve avere un numero progressivo e riportare la data di pubblicazione.

Art. 37 - Pubblicazione del Comunicato Ufficiale

Il Comunicato Ufficiale va pubblicato con scadenze predeterminate, di norma settimanali, preventivamente portate a conoscenza di tutte le Società interessate.

Il giorno di pubblicazione deve essere scelto in modo tale da garantire la massima trasparenza ed evitare disparità di trattamento tra i partecipanti.

Il Comunicato, pertanto, va pubblicato al termine di un turno di gara o di un gruppo di turni di gare e va evitata, per quanto possibile e fatti salvi i recuperi, una pubblicazione che ricada a metà d'una medesima giornata di gara.

Per le varie fasi dei Campionati nazionali, la Direzione Tecnica Nazionale o le rispettive Direzioni tecniche regionali potranno prevedere forme particolari di Comunicato Ufficiale che dovranno essere utilizzate dai Comitati interessati.

Art. 38 – Pubblicità, efficacia e presunzione di conoscenza del Comunicato Ufficiale

Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione che avviene mediante affissione dello stesso all'albo del Comitato.

L'affissione deve avvenire in una giornata di apertura della sede del Comitato e all'inizio dell'apertura dello stesso in modo che il Comunicato possa essere effettivamente conosciuto da quanti ne hanno interesse.

Il giorno e le modalità di pubblicazione del Comunicato devono essere preventivamente portate a conoscenza della società sportive interessate

Il Comunicato Ufficiale deve essere messo a disposizione di tutte le Società interessate, concordandone le modalità all'inizio dell'anno, mediante una delle seguenti forme:

- distribuzione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato, dei Comitati zionali o in altri posti a ciò deputati;
- invio per posta;

- invio per fax;
- invio tramite posta elettronica;
- pubblicato sul sito internet.

La pubblicazione del Comunicato per via telematica deve avvenire con le modalità, i vincoli e i tempi descritti nel presente articolo e deve essere accompagnata dalla contestuale affissione dello stesso all'albo del Comitato.

Art. 39 - Comunicazioni urgenti

Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

Art. 40 - Norme per le attività regionali e nazionali

Le modalità di comunicazione per quanto riguarda le attività regionali e nazionali saranno rese note alle Società e agli atleti interessati prima dell'inizio delle relative manifestazioni. Tali comunicazioni, comunque, devono avvenire in maniera certa e rapida in modo da garantire lo svolgimento delle relative manifestazioni i cui tempi sono abbastanza limitati. Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale; tale pubblicazione deve essere contestuale a quella effettuata all'albo regionale e/o nazionale.

Tale presunzione di conoscenza si applica solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'immediata efficacia delle decisioni e dei provvedimenti assunti in merito allo svolgimento dell'attività da parte dei competenti organi regionali e nazionali.

Art. 41 - Criteri per le comunicazioni

Le procedure e le formalità relative alle reciproche comunicazioni tra gli organi del CSI e le Società sportive devono garantire:

- la certezza che la comunicazione sia stata effettuata nei termini e con le modalità previste e sia stata ricevuta dagli interessati;
- la trasparenza di tutta l'operazione;
- la velocità e l'efficacia della comunicazione stessa.

Per questi motivi, ferma restando la centralità del Comunicato Ufficiale, nei rapporti tra organi del CSI e Società sportive, oltre ai mezzi tradizionali della posta e del telegramma, si possono utilizzare anche altri strumenti - quali sono il telefono, il fax e la posta elettronica - di comunicazione abbastanza certi per il buon fine della comunicazione e più celeri di quelli tradizionali.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEFINIZIONE E LIMITI DI APPLICABILITÀ

Art. 42 - Principio della responsabilità oggettiva

Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva.

Ogni Società, pertanto, deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

Art. 43 - Limiti dell'applicabilità nel CSI del principio della responsabilità oggettiva

Fermi restando gli obblighi e i doveri di cui al precedente articolo, le Società sportive del CSI non possono essere automaticamente chiamate a rispondere dei comportamenti dei propri tesserati e sostenitori in quanto la responsabilità deve essere considerata sempre personale.

Tuttavia, i successi e gli obiettivi conseguiti illecitamente, anche se per opera personale di un tesserato o di un sostenitore senza il coinvolgimento della Società o dei suoi dirigenti, vanno revocati da parte dei competenti organi associativi, i quali assumeranno i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili e, se del caso, anche della Società e/o dei suoi responsabili a tutti i livelli per scarsa vigilanza.

Il principio della responsabilità oggettiva, invece, verrà applicato, a giudizio degli organi di giustizia sportiva dell'Associazione, laddove dovesse emergere una seppur tacita copertura o la conoscenza di comportamenti illeciti commessi da singoli tesserati o sostenitori.

Titolo Quinto

LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ

Art. 44 - Svolgimento delle gare

Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.

Art. 45 - Svolgimento delle gare: obblighi delle Società

Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.

La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia sportiva.

Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile.

Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare nel corso dell'intera manifestazione.

Art. 46 - La Società ospitante

Si definisce come ospitante la Società che gioca la gara nel proprio campo di gioco o in quello che la stessa mette a disposizione per giocarvi le gare casalinghe. La società ospitante nel calendario di gara è indicata al primo posto e alla stessa competono le incombenze, i diritti ed i doveri di cui agli articoli seguenti.

Qualora la gara si disputi in un impianto messo a disposizione dal Comitato organizzatore o comune nell'uso a più società, il ruolo di Società ospitante viene automaticamente attribuito a quella prima nominata nel calendario delle gare.

Art. 47 - Obblighi e doveri della Società ospitante prima della gara

In occasione della disputa d'una gara la Società ospitante deve:

- verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
- verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
- verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
- prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
- accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
- accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.

Art. 48 - Obblighi e doveri della Società ospitante durante la gara

Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri.

In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme. Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.

Art. 49 - Obblighi e doveri della Società ospitante dopo la gara

Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.

In particolare la Società ospitante deve accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

Art. 50 - Applicabilità degli obblighi delle Società ospitanti

Gli obblighi propri delle Società ospitanti di cui ai precedenti articoli si intendono tali anche per le Società prime nominate nei calendari di gara e definite ospitanti ai sensi del secondo comma dell'art. 46, se e in quanto applicabili.

Queste Società dovranno attivarsi per mettere in pratica quanto prescritto dai precedenti articoli; per quanto attiene alla valutazione sugli adempimenti non espletati per motivi oggettivi legati al non potere interferire su una struttura della quale non si ha la disponibilità esclusiva si pronunceranno, volta per volta, i competenti organi di giustizia sportiva.

Art. 51 - Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile

In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).

Tale obbligo compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all'atto dell'iscrizione e riportata sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l'obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa con le modalità di cui al successivo art. 98.

Per la Pallavolo queste norme vanno intese come indicazione e non come obbligo.

Art. 52 - Gare in campo neutro

Per le gare disputate in campo neutro si osserveranno le seguenti disposizioni:

- se la gara si disputa in campo neutro per squalifica e/o indisponibilità del campo di gioco della Società prima nominata in calendario, la stessa assume e svolge tutti i compiti e gli obblighi propri della Società ospitante, fatta salva l'osservanza di specifiche disposizioni imposte dalla Società proprietaria o concessionaria dell'impianto che non contrastino e siano coerenti con quanto prescritto dagli articoli precedenti;
- se la gara si disputa in campo neutro perché trattasi di spareggio o di fase finale d'una manifestazione, gli oneri e gli obblighi di cui agli articoli precedenti, fatto salvo l'obbligo del cambio delle maglie che compete sempre alla squadra prima nominata in calendario, ricadono sul Comitato organizzatore il quale, peraltro, può delegarli, tutti o in parte, ad altri enti iscritti al CSI o a singoli tesserati, ivi comprese una o ambedue le Società partecipanti alla gara.

Art. 53 - Tornei locali con responsabilità sull'impianto del Comitato organizzatore

Nei tornei locali per i quali l'impianto è messo a disposizione dal Comitato organizzatore, si considerano "ospitanti" le squadre prime nominate e su di esse incombono i doveri e gli adempimenti di cui all'art. 47, fatte salve le incombenze proprie di chi gestisce o garantisce l'uso dell'impianto.

PRESENTAZIONE IN CAMPO E FORMALITÀ PRE-GARA**Art. 54 - Orario di inizio delle gare**

Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale.

Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

Art. 55 - Presentazione in campo delle squadre

Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario.

Art. 56 - Tempo d'attesa

Il tempo d'attesa è quello previsto per ogni disciplina sportiva dai rispettivi regolamenti tecnici.

Tuttavia i Comitati del CSI possono fissare tempi d'attesa di durata diversa tenendo conto, anche, dei problemi organizzativi e delle effettive disponibilità dei campi di gioco.

Tale decisione va portata a conoscenza di tutte le società sportive all'inizio dell'anno sportivo o della singola manifestazione.

Per le fasi regionali e interregionali il tempo d'attesa è fissato per tutte le discipline sportive e per ogni categoria in 60 minuti.

Per i concentramenti e le finali nazionali saranno volta per volta stabilite e comunicate le opportune disposizioni.

Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara se entro il termine previsto per il tempo d'attesa saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara.

Art. 57 - Modalità per i reclami relativi al tempo d'attesa

La decisione sull'osservanza da parte delle due squadre del tempo d'attesa spetta all'arbitro o al primo arbitro.

La squadra che ritiene di essere arrivata per tempo sul campo di gioco, qualora l'arbitro non la ammetta a disputare la gara può fare valere le sue ragioni solo ed esclusivamente mediante la proposizione d'un reclamo.

Le squadre già presenti sul campo e che ritenga che la squadra avversaria sia giunta oltre lo scadere del tempo d'attesa, non può rifiutarsi di disputare la gara se l'arbitro decide in tal senso ma può presentare allo stesso, prima dell'inizio del gioco, una riserva scritta, a firma del dirigente accompagnatore o del capitano.

Qualora alla riserva, che non costituisce preannuncio di reclamo, voglia far seguire la proposizione d'un reclamo, deve seguire l'iter prescritto (preannuncio e invio delle motivazioni).

Non è possibile proporre reclamo in merito all'inosservanza da parte dell'arbitro del tempo d'attesa, qualora non sia stata presentata allo stesso, prima dell'inizio della gara, la riserva scritta di cui ai commi precedenti.

Art. 58 - Abbigliamento delle squadre

In occasione delle gare gli atleti devono indossare la divisa di gioco prevista dalle norme proprie di ciascuna disciplina sportiva.

La foggia, i colori e la numerazione delle divise di gioco devono essere quelle previste dai regolamenti e in caso di difformità l'arbitro può disporre la non ammissione al gioco degli atleti in difetto.

I regolamenti delle singole manifestazioni potranno prevedere che sulla divisa di gioco sia applicato il logo ufficiale del CSI o quello specifico della manifestazione.

Le divise di gara possono recare oltre al nome della società sportiva, scritte o loghi anche promo-pubblicitari. Sono vietati scritte, loghi o messaggi di natura politica o non coerenti con lo Statuto e i Regolamenti del CSI e con le eventuali norme emanate dal CONI.

Sulle divise di gioco, le squadre vincitrici la fase locale, regionale e nazionale dei Campionati nazionali, possono applicare nel corso di tutto il successivo anno sportivo, il relativo scudetto.

Art. 59 - Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara

Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritta.

L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

Art. 60 - Tessere CSI

Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera va presentata all'arbitro per il relativo controllo.

Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara.

Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro oltre che con le tessere individuali mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento visti dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.

Art. 61

Documenti di riconoscimento

Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici - devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

1. *attraverso uno dei seguenti documenti* con foto:

- carta di identità,

- passaporto;
- patente di guida;
- porto d'armi;
- tessera di riconoscimento militare;
- tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione;
- libretto o tessera universitaria;
- permesso di soggiorno;
- foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio;
- tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici.

In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;

2. *attraverso la tessera CSI con foto.* Tale modalità di riconoscimento è consentita sempre e a tutti i livelli dell'attività, (salvo diversa esplicita prescrizione del regolamento della singola manifestazione) per gli atleti che non abbiano compiuto 15 anni.
3. *attraverso la tessera di riconoscimento sportiva* rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza o la *tessera con foto e dati anagrafici* rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;
4. *mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati.* In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento; tale modalità di riconoscimento vale soltanto per l'attività a livello locale.

Nelle fasi regionali e nazionali, in sede di accreditamento e previa verifica della posizione di tesseramento e della situazione anagrafica, può essere rilasciata ad ogni partecipante una speciale tessera di accredito che certifica a tutti gli effetti il tesseramento CSI e l'identità personale.

Art. 62 - Verifica degli elenchi e dei documenti

Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi.

In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.

In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.

Art. 63 - Riconoscimento dei partecipanti alla gara

Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri partecipano al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.

Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara.

L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.

Art. 64 - Atleti e Dirigenti assenti al riconoscimento

Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi, al momento del loro effettivo arrivo.

Art. 65 - Integrazione o cambiamento degli elenchi

Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento, ferme restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

In ogni caso l'arbitro provvederà ad identificare gli atleti da inserire nell'elenco alla presenza del capitano dell'altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.

Art. 66 - Controllo dei documenti da parte delle Società

Ogni Società sportiva, oltre che assistere al riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti dell'altra squadra, può chiedere all'arbitro di esaminare direttamente, tramite un proprio dirigente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria.

Può anche, in questa occasione, avanzare rilievi, dubbi o perplessità sulla documentazione prodotta dall'altra squadra; sugli stessi decide immediatamente l'arbitro o, in presenza di più arbitri, il primo arbitro sentito gli altri ufficiali di gara.

Le Società che non ritengono risolti da tali decisioni i motivi di dubbio avanzati possono preannunciare reclamo agli Organi giudicanti e chiedere, se lo ritengono opportuno, che l'arbitro trattenga la documentazione prodotta perché possa essere esaminata in sede di reclamo.

In tal caso l'arbitro si regolerà nel modo seguente:

- tratterrà le tessere CSI, o i relativi documenti sostitutivi, e le allegherà al referto rilasciando una ricevuta alla Società interessata;
- per quanto attiene ai documenti di riconoscimento prenderà opportuna nota dei loro estremi e degli altri elementi utili (Ufficio che ha rilasciato il documento, numero e data del rilascio, funzionario che ha sottoscritto il documento...). Inviterà quindi, la Società a produrre gli stessi, o copia degli stessi, nel primo giorno ferialmente utile successivo al Comitato CSI di competenza. La mancata produzione di tali documenti comporta per la Società l'assunzione dei provvedimenti relativi alla rinuncia a gara, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei suoi responsabili.

Art. 67 - Numero minimo di giocatori per dare inizio e proseguire una gara

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti sulla possibilità che uno o più giocatori possano presentarsi a gara iniziata ed essere ammessi al gioco, ogni gara può essere iniziata solo se ciascuna delle due squadre è presente, entro lo scadere del tempo d'attesa previsto, con il numero minimo di giocatori previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive.

In caso contrario l'arbitro non darà inizio alla gara, lascerà libere le squadre e riferirà quanto avvenuto sul rapporto di gara per le conseguenti decisioni che saranno assunte dagli Organi giudicanti.

Se una squadra si trovasse in condizioni di non poter proseguire una gara già iniziata per il venir meno del numero minimo degli atleti necessario per iniziare il gioco, così come

previsto dal regolamento tecnico della disciplina sportiva cui si riferisce, saranno assunti i provvedimenti previsti nel medesimo regolamento.

Art. 68 - Prelievi coattivi

Il Comitato organizzatore può disporre che una o ambedue le Società partecipanti ad una gara regolarizzino la loro posizione debitoria mediante un prelievo coattivo che sarà effettuato con le modalità e nei termini previsti dai rispettivi regolamenti delle manifestazioni.

Art. 69 - Tassa gara

Qualora il regolamento della manifestazione preveda il versamento d'una tassa gara, il Comitato organizzatore deve prevedere, nel regolamento della manifestazione, le modalità di versamento e le relative eventuali sanzioni

Art. 70 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, o il primo arbitro in caso di presenza di più arbitri, può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.

Si applicano, in questi casi, le norme tecniche previste nei regolamenti delle singole discipline sportive.

I CAMPI DI GIOCO E LE ATTREZZATURE SPORTIVE

Art. 71 - Campi di gioco e attrezzature

Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni e nell'arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina.

Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo Regolamento.

Per manifestazioni di più elevato livello tecnico, o per alcune fasi delle stesse successive a quella locale, il Regolamento della manifestazione può prevedere per i campi di gioco e le attrezzature standard minimi qualitativi e quantitativi più elevati di quelli previsti dal suddetto Regolamento.

Art. 72 - Regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature

La regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature si intende per comprovata dal momento in cui i calendari del CSI prevedono sugli stessi la disputa di manifestazioni ufficiali.

La responsabilità della regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature spetta alla Società ospitante, secondo quanto stabilito dai precedenti artt. 47/53.

Art. 73 - Irregolarità dei campi di gioco e delle attrezzature

Qualora gli arbitri riscontrassero, prima della disputa della gara e anche su segnalazione di una o di entrambe le Società, eventuali irregolarità nel campo di gioco e/o nelle attrezzature, devono invitare la Società ospitante a intervenire per regolarizzare la situazione.

Qualora ciò non fosse fatto o, malgrado l'intervento, non fosse possibile porre rimedio alle irregolarità riscontrate, se le stesse superano la tolleranza prevista dai Regolamenti, gli arbitri non daranno inizio alla gara e descriveranno quanto accaduto nel referto di gara. Spetta agli Organi giudicanti deliberare in merito e assumere ogni decisione opportuna e necessaria.

Art. 74 - Rilievi sulla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature

Le Società hanno il diritto di esaminare e verificare, prima dell'inizio della gara, il campo di gioco, l'arredamento previsto e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara in programma. Qualora riscontrassero anomalie o irregolarità devono subito segnalare ciò agli arbitri.

In merito alla fondatezza dei rilievi avanzati da una delle due Società la decisione spetta esclusivamente all'arbitro o agli arbitri designati per dirigere la gara; in caso di difformità di giudizio prevale sempre la decisione del 1° arbitro.

Art. 75 - Reclami per la irregolarità dei campi di gioco e delle attrezzature

Se i rilievi in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature risultano fondati, l'arbitro invita la Società ospitante o i responsabili dell'impianto a provvedere immediatamente e comunque entro un termine congruo che consenta lo svolgimento della gara. Tale termine, che deve tenere conto delle situazioni obiettive (ad esempio l'avanzare dell'oscurità o gli orari dei mezzi pubblici per il rientro in sede della squadra ospite, oppure altre gare programmate nello stesso impianto e altri impegni arbitrali nella stessa giornata degli arbitri designati), non può essere superiore alle 2 ore.

Qualora invece i rilievi presentati in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non vengano riconosciuti fondati o se gli interventi effettuati, a giudizio della Società che aveva mosso i rilievi, non fossero ritenuti sufficienti a eliminare l'irregolarità riscontrata, la stessa non può rifiutarsi di partecipare alla gara se viene così deciso dall'arbitro.

La Società può, tuttavia, presentare all'arbitro, a firma del dirigente accompagnatore ufficiale o, in mancanza, del capitano della squadra, una riserva scritta alla quale deve fare seguire tutti gli adempimenti previsti dalle procedure del regolamento di giustizia sportiva per i reclami, ivi compreso il preannuncio non potendosi considerare tale la riserva scritta.

Qualora l'irregolarità venga riscontrata nel corso della gara e se la stessa non poteva essere constatata prima, la riserva va presentata all'atto della scoperta dell'irregolarità.

I reclami sulla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non preceduti dalla riserva scritta, da presentarsi nei tempi e con le procedure di cui ai precedenti commi, sono inammissibili.

Art. 76 - Campi impraticabili

Qualora lo stato dell'impianto o la situazione atmosferica facessero intravedere la possibilità che il campo risultasse impraticabile, l'arbitro, prima di dare inizio alla gara, deve accertarsi della praticabilità del terreno di gioco.

Tale controllo deve essere fatto assieme ai capitani e con le modalità previste da ciascun Regolamento tecnico delle varie discipline.

Se il campo risulta impraticabile si aspetterà per il tempo massimo di attesa previsto, e comunque per almeno 30 minuti, allo scadere del quale sarà fatta una nuova verifica con le modalità sopra descritte.

Se è possibile reperire un altro campo regolamentare, l'arbitro potrà far disputare la gara sullo stesso e le squadre non potranno opporsi.

Permanendo l'impraticabilità e non essendoci altri campi regolamentari e disponibili nei pressi, l'arbitro rinvierà la gara e lascerà libere le squadre.

Qualora giunti sull'impianto si ritenesse difficile, se non impossibile, che il terreno di gioco possa risultare praticabile, subito o entro i 30 minuti massimi d'attesa previsti, l'arbitro potrà esentare le squadre dall'indossare la tenuta di gara ma effettuerà lo stesso il riconoscimento dei giocatori che potranno così presentarsi anche senza la tenuta di gioco.

ASSENZA E SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO DESIGNATO

Art. 77 - Svolgimento delle formalità pre-gara in assenza dell'arbitro designato

Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo uno degli arbitri designati, le operazioni di controllo dei documenti e di riconoscimento dei partecipanti alla gara verranno effettuate dagli altri arbitri designati già presenti sul campo con le modalità previste per ogni singola disciplina sportiva.

Nel medesimo modo si procederà, se necessario, per decidere sulla regolarità delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco.

In caso di assenza di tutto il collegio arbitrale o dell'unico arbitro designato per dirigere la gara ci si regolerà secondo quanto disposto dal successivo art. 79.

Art. 78 - Sostituzione di un arbitro

Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.

Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.

Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo lo stesso verrà sostituito nel ruolo per il quale era stato designato con le modalità previste nei regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 79 - Assenza dell'unico arbitro designato

Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l'arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara.

Mentre viene svolta tale ricerca, due dirigenti, uno per ciascuna delle due squadre, provvedono al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti.

Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo.

Se allo scadere del tempo d'attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:

- le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia possibilmente tesserata CSI; tale accordo è obbligatorio per le categorie stabilite nei regolamenti delle singole discipline sportive dai rispettivi comitati CSI;
- per le categorie in cui non ricorre l'obbligo dell'accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.

Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste.

Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l'arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.

Art. 80 – Sostituzione degli arbitri nel corso d'una gara

Qualora nel corso d'una gara uno o più arbitri non siano nelle condizioni di proseguire l'arbitraggio, gli stessi verranno sostituiti o surrogati con le modalità previste dai regolamenti delle singole discipline sportive e fermo restando l'obiettivo di proseguire e portare a termine la gara.

SVOLGIMENTO DELLE GARE

Art. 81 - Responsabilità dell'ordine pubblico

Durante lo svolgimento delle gare, la responsabilità dell'ordine pubblico spetta alla Società ospitante, o prima nominata in calendario, con le precisazioni e le limitazioni di cui ai precedenti articoli riguardanti le Società ospitanti.

Tuttavia la squadra ospitata potrà essere ritenuta responsabile per il comportamento dei propri sostenitori e, in caso di intemperanze degli stessi, dovrà attivamente adoperarsi affinché cessino le irregolarità, senza delegare tale compito alla squadra ospitante responsabile dell'ordine pubblico.

Spetta comunque, in ogni caso, alla Società prima nominata in calendario, la cura e la responsabilità dell'ammissione nel recinto di gioco solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti autorizzati e la vigilanza che questa norma venga rispettata per l'intera durata della gara.

Art. 82 - Persone ammesse nel campo di gioco

Durante lo svolgimento delle gare nel campo di gioco sono ammesse, solo ed esclusivamente, le seguenti persone:

- per ciascuna delle due Società le sole persone indicate nell'elenco giocatori consegnato agli arbitri;
- i commissari di campo e gli osservatori arbitrali dietro esibizione alla Società prima nominata nel calendario della tessera CSI e della designazione ricevuta;
- i componenti il consiglio e la presidenza del Comitato e la commissione tecnica della disciplina interessata, dietro esibizione della tessera CSI riportante la loro qualifica.

Hanno inoltre libero accesso al campo il dirigente addetto all'arbitro della squadra ospitante, gli addetti all'impianto per svolgere le mansioni loro proprie e i rappresentanti della forza pubblica se presenti per servizio.

Art. 83 - Ingresso sul campo di gioco

Qualche minuto prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, l'arbitro inviterà i partecipanti ad entrare in campo.

L'ingresso in campo, i preliminari della gara, il saluto fra gli atleti e al pubblico avverranno secondo i protocolli previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive e delle norme emanate in proposito dagli organi del CSI.

Art. 84 - Inizio del gioco

Ultimate tutte le formalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, l'arbitro darà inizio al gioco con le forme previste dai vari Regolamenti tecnici

Art. 85 - Persone fuori campo durante le gare

Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

Art. 86 - Svolgimento del compito di dirigente accompagnatore e di allenatore

Per lo svolgimento dei compiti di dirigente accompagnatore ufficiale e di allenatore i Comitati potranno prevedere l'iscrizione ai relativi Albi del CSI.

In tal caso gli interessati devono esibire la relativa tessera che ne accerta la qualifica.

Art. 87 - Divieto di abbandono del campo di gara

Nessuno dei partecipanti alla gara - dirigenti, tecnici, giocatori titolari e riserve - può abbandonare il terreno di gioco nel corso della partita senza il permesso dell'arbitro, o del primo arbitro.

Nei confronti di coloro che abbandonano il campo senza avere chiesto ed ottenuto tale permesso verranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

SOSTITUZIONI DEI GIOCATORI

Art. 88 - Sostituzioni

Le sostituzioni dei giocatori dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco di ogni disciplina.

Art. 89 - Sostituzioni dei giocatori che partecipano in deroga all'età prevista

Se il regolamento d'una manifestazione prevede che può contemporaneamente essere schierato sul campo soltanto un certo numero di giocatori di età inferiore o superiore rispetto a quella prevista per la categoria interessata, l'ingresso in campo d'un giocatore di riserva in situazione di deroga può avvenire soltanto se con la sua sostituzione continua ad essere rispettato il limite massimo, previsto dal regolamento, di giocatori di una squadra in situazione di deroga presenti contemporaneamente sul campo.

Responsabile del rispetto di tale norma è l'arbitro il quale, oltre che impedire le sostituzioni irregolari, potrà assumere, se il caso lo richiede, i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti delle squadre che mostrano di non osservare con la necessaria attenzione tale norma o, peggio, tentano di eluderla.

Art. 90 - Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali

Le Società devono porre la massima attenzione nell'effettuare le sostituzioni con le modalità previste, per ciascuna disciplina sportiva, dagli articoli precedenti. Tuttavia responsabile della regolarità delle sostituzioni è sempre il collegio arbitrale o l'arbitro a cui spetta verificare, prima di autorizzare una sostituzione, che la stessa avvenga nel rispetto delle norme di cui gli articoli precedenti.

Pertanto, qualora l'Organo cui compete l'omologazione della gara riscontri, dal referto, che è stata effettuata una sostituzione irregolare, disporrà la ripetizione della gara assumendo nei confronti della Società in difetto i dovuti provvedimenti per la sua negligenza.

Se invece risulterà che la sostituzione irregolare è stata effettuata con dolo o carpendo la buona fede dell'arbitro o degli arbitri, la squadra in difetto sarà punita con la perdita della gara.

SOSPENSIONE DELLE GARE

Art. 91 - Impraticabilità del campo di gioco sopravvenuta nel corso della gara

Se durante la disputa d'una gara il terreno di gioco diventa impraticabile, l'arbitro, constatato ciò unitamente ai due capitani delle squadre, sospende il gioco e invita le squadre a rimanere a disposizione per un periodo di 30 minuti al termine del quale ricontrolla, con le modalità previste dal Regolamento tecnico, assieme ai capitani il terreno di gioco.

Se lo stesso risulta praticabile la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa, in caso contrario l'arbitro dichiarerà sospesa la gara e lascerà libere le squadre.

Art. 92 - Irregolarità delle attrezzature di gioco sopravvenute nel corso della gara

Se durante la disputa d'una gara le attrezzature di gioco, per motivi sopravvenuti, risultassero non più regolari, l'arbitro sospende la gara e invita la squadra ospitante, o prima nominata nel calendario se ciò le compete, a provvedere per rimettere in funzione le attrezzature medesime.

Se entro 30 minuti la situazione viene risolta, la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa; in caso contrario, scaduti i 30 minuti, l'arbitro dichiarerà la gara sospesa e lascerà libere le squadre.

In questi casi ogni decisione in merito alla gara sospesa e alle relative responsabilità è di competenza dell'Organo giudicante.

Art. 93 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 94 - Sospensione delle gare per fatti gravi

Qualora per motivi gravi e imprevedibili o per quanto stia avvenendo sia in campo che fuori dal campo, il contesto e il clima venutisi a creare non consentano più il corretto e imparziale proseguimento della gara, l'arbitro, sentiti i suoi collaboratori, se presenti, può sospendere la gara.

La decisione di sospendere la gara va assunta se vi sono reali e concreti pericoli di incolumità per gli ufficiali di gara, i giocatori, i dirigenti e il pubblico e se vengono a mancare le condizioni per continuare a dirigere la gara garantendo la corretta e imparziale applicazione del regolamento.

L'arbitro, pertanto, prima di sospendere la gara deve porre in essere tutti gli accorgimenti che riportino in campo il clima normale per una gara e deve assumere tutte le necessarie decisioni che rasserrenino gli animi e allontanino dal campo di gioco i responsabili dei problemi sopravvenuti.

Sulla sussistenza dei motivi che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara e sulla responsabilità di essi si pronuncia l'Organo giudicante che delibererà di conseguenza.

Art. 95 - Gare sospese e proseguite pro-forma

Se l'arbitro ritenga che una gara debba essere sospesa perché, secondo quanto previsto dall'articolo precedente, siano venuti a mancare i requisiti necessari per il suo regolare svolgimento e per l'imparzialità dell'arbitraggio e tuttavia ritenga che la sospensione stessa possa causare problemi maggiori e più gravi, può ritenere la gara sospesa in quel momento e proseguirla pro-forma per motivi di forza maggiore.

In questi casi l'arbitro deve consultarsi coi propri collaboratori ufficiali, se presenti, e decidere insieme a loro sia sulla sussistenza degli elementi per sospendere la gara e sia sull'opportunità di proseguirla pro-forma.

Deve anche, se possibile e se lo ritiene prudente ed opportuno, avvertire della sua decisione il capitano della squadra non responsabile di quanto sta accadendo in campo.

Dal momento della sospensione e della decisione di proseguire la gara pro-forma sono nulle a tutti gli effetti le risultanze tecniche della gara; sono invece validi i provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro a carico dei giocatori, dei dirigenti, dei tecnici e dei sostenitori di ambedue le Società, con esclusione di quelli che l'arbitro dichiarerà esplicitamente nel rapporto di gara di avere assunto solo ed esclusivamente per riportare la calma nel campo.

La valutazione sulla sussistenza delle motivazioni per il proseguimento pro-forma della gara, nonché ogni opportuna valutazione sui provvedimenti disciplinari, ivi compresi quelli non assunti dall'arbitro a causa della situazione venutasi a creare, spetta all'Organo giudicante che assumerà in merito le conseguenti decisioni.

RINUNCE E RITIRI DA UNA MANIFESTAZIONE

Art. 96 - Rinuncia alla disputa d'una gara

Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento della manifestazione.

Art. 97 - Esclusione dalla competizione e dalla classifica finale per somma di rinunce

Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale.

Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

I Regolamenti delle singole manifestazioni possono prevedere anche altri criteri per l'esclusione dal proseguimento del torneo delle squadre che non prendono parte a particolari iniziative che lo stesso prevede.

Art. 98 - Rinunce preventive

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come *rinuncia preannunciata*.

In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.

Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 96 con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c).

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Art. 99 - Rinunce durante le fasi finali

Nelle fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta l'esclusione dalla manifestazione. Permane nella discrezionalità del competente organo di giustizia sportiva l'applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie.

Art. 100 - Mancata presentazione in campo

Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva (GU o CD) che possono assumere una delle seguenti decisioni:

- accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla società avversaria;
- accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 96 con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c) e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;
- non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall'art. 96.

Avverso la decisione del GU o CD è ammessa istanza del riesame secondo quanto previsto dal Regolamento per la Giustizia sportiva.

Art. 101 - Numero insufficiente degli atleti d'una squadra all'inizio di una gara

Qualora una squadra non possa iniziare la disputa d'una gara non potendo schierare in campo il numero minimo di atleti previsto, per ciascuna disciplina sportiva, dall'art. 66, nei suoi confronti sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 96, con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c).

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia non va calcolata.

Art. 102 - Ritiro dal campo nel corso di una gara

Il ritiro dal campo nel corso d'una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti accessori previsti dall'art. 96.

Inoltre, nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 103 - Ritiro d'una squadra da una manifestazione - Provvedimenti amministrativi

In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:

- a) se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata;
- b) se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara);
- c) se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme previste dal precedente art. 97.

Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni addotte dalla Società per la rinuncia.

Art.104 - Ritiro d'una squadra da una manifestazione - Provvedimenti tecnici

In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:

- se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di andata, tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati;
- se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo l'inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a quel momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui al precedente art. 96; la squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione.

Titolo Sesto
ARBITRI E GIUDICI – OSSERVATORI – COMMISSARI
REFERTI E RAPPORTI DI GARA

GLI ARBITRI E I GIUDICI, GLI OSSERVATORI, I COMMISSARI

Art. 105 - Gli Arbitri e i Giudici di gara

Le gare devono essere arbitrate da un arbitro o, se previsto dai Regolamenti tecnici delle varie discipline, da un collegio arbitrale; tutti gli ufficiali di gara devono essere regolarmente abilitati secondo le norme previste dal Regolamento degli arbitri e dei giudici di gara emanato dal Consiglio nazionale del CSI e designati per la direzione della gara dagli organismi associativi a ciò preposti.

Art. 106 - Compiti degli Arbitri prima della gara

Gli arbitri devono presentarsi in campo almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara.

Arrivati sul campo devono qualificarsi e farsi riconoscere sia dagli addetti all'impianto sia dai dirigenti delle due Società, esibendo, se richiesti, la tessera e la designazione.

Devono subito recarsi nel proprio spogliatoio, indossare la divisa e sollecitare le squadre a presentare gli elenchi e a compiere nei tempi dovuti le formalità pre-gara.

Art. 107 - Divisa e distintivo

Nel corso della direzione della gara, gli arbitri devono indossare la divisa ufficiale nella foggia stabilita dal CSI e recante il distintivo dell'Associazione.

Gli arbitri appartenenti al ruolo regionale/nazionale possono aggiungere al distintivo ufficiale del CSI, quello specifico del ruolo di appartenenza. Tale aggiunta è obbligatoria quando gli stessi sono designati nella loro qualità di arbitri regionali/nazionali.

In caso di necessità, se non fosse possibile indossare la divisa per intero, è comunque obbligatorio portare il distintivo.

È assolutamente vietato indossare divise di foggia o colore diversi da quelli ufficiali o recanti distintivi e insegne che non siano del CSI.

Gli arbitri delle Federazioni che arbitrano nel CSI in virtù di quanto previsto dalle vigenti Convenzioni indossano, durante la gara, la divisa e il distintivo della Federazione Sportiva Nazionale per la quale sono tesserati.

Art. 108 - Compiti degli Arbitri al termine della gara

Al termine della gara gli arbitri provvedono, innanzitutto, a riconsegnare ai dirigenti accompagnatori di ciascuna squadra, o in mancanza ai capitani, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento ricevuti, assieme agli elenchi, prima dell'inizio della gara.

Nelle gare dove è previsto consegnano, inoltre, la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti nel corso della gara.

Ricevono, inoltre, le osservazioni scritte se le stesse vengono compilate sul campo da una o da ambedue le squadre che hanno disputato l'incontro ed eventuali preannunci di reclamo.

Se richiesti, rilasciano ricevuta dei documenti e degli atti che vengono loro consegnati dalla Società nonché delle eventuali somme incassate.

Prima di lasciare l'impianto, si accertano che il dopo partita si svolga regolarmente e senza incidenti e, se necessario, intervengono per risolvere eventuali problemi delle due squadre.

Art. 109 - Rapporti tra gli Arbitri e i partecipanti alla gara

I rapporti tra gli arbitri e i partecipanti alla gara devono essere improntati al rispetto e alla collaborazione reciproca, tenuto conto che l'arbitro rappresenta per tutta la durata della gara il CSI a tutti gli effetti.

Il rapporto tra gli arbitri e i partecipanti alla gara inizia dall'arrivo degli arbitri nell'impianto di gioco e termina nel momento in cui essi lo abbandonano.

Gli arbitri daranno sempre il tu agli atleti al di sotto dei 16 anni e, se possibile, nel corso del riconoscimento e della gara li chiameranno per nome.

Per gli atleti di età superiore, gli arbitri utilizzeranno in linea di massima il lei usando il tu laddove le circostanze lo consentono o lo esigano.

Gli atleti e i dirigenti in linea di massima si rivolgeranno agli arbitri col lei usando, tuttavia, il tu in caso di conoscenza e di familiarità associativa con gli stessi.

Si deve sempre evitare che nel corso della gara, nel rivolgersi a vicenda, non si tenga conto dei rapporti che esistono al di fuori del campo e si assumano atteggiamenti solo formali.

Gli arbitri, comunque, devono sempre astenersi, specie al termine della gara, dal pronunciare giudizi di qualsiasi genere sulla gara stessa o anticipare i contenuti del loro rapporto di gara.

Art. 110 - Gli Osservatori arbitrali

Gli Osservatori arbitrali hanno il compito di verificare le capacità tecniche ed associative degli arbitri nel corso dello svolgimento del loro servizio arbitrale.

Vengono individuati dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato tra gli arbitri tutors e tra gli arbitri in attività, in possesso delle necessarie competenze associative, tecniche e personali.

Vengono designati dalla Commissione Arbitri e Giudici per visionare gli arbitri e aiutarli a svolgere meglio il loro ruolo; in tale prospettiva non hanno compiti meramente ispettivi né funzioni di selezione del corpo arbitrale del Comitato.

Secondo il prudente giudizio della Commissione Arbitri e Giudici, la loro designazione potrà essere portata preventivamente a conoscenza dell'arbitro da visionare; in tal caso l'Osservatore si qualificherà col collega prima della gara e ne seguirà l'andamento.

Qualora la Commissione ritenesse di non dovere preavvertire l'arbitro della presenza dell'Osservatore, lo stesso si qualificherà col collega a fine partita.

Gli Osservatori arbitrali, dietro esibizione della tessera e della designazione, hanno titolo a entrare nel terreno di gioco.

Gli stessi riferiscono per iscritto dell'osservazione compiuta alla Commissione Arbitri e Giudici.

Qualora lo ritenessero opportuno, possono inviare un loro rapporto agli Organi di giustizia sportiva cui compete omologare la gara cui hanno assistito; tali Organi, peraltro, anche in assenza d'un loro rapporto, possono richiederlo se lo ritengono utile ed opportuno.

Art. 111 - I Commissari di campo

I Commissari di campo hanno il compito di verificare il corretto andamento delle varie attività e controllare che lo svolgimento delle gare avvenga secondo le norme del CSI e con l'osservanza delle disposizioni emanate dal Comitato organizzatore.

Vengono designati dalla Commissione preposta alla disciplina specifica che li sceglierà tra i suoi componenti o tra altri dirigenti del CSI qualificati e competenti dal punto di vista tecnico ed associativo.

I Commissari di campo devono qualificarsi subito con gli arbitri, con le squadre e con gli addetti all'impianto, hanno libero accesso nel terreno di gioco e possono assumere tutte le

necessarie ed opportune decisioni che, nel rispetto delle norme e dei regolamenti, siano ritenute dagli stessi necessarie per un corretto andamento della gara.

Qualora la Commissione che li ha designati lo ritenga necessario ed opportuno, essi possono svolgere il loro compito in maniera riservata; in questo non si qualificheranno tranne che non lo ritengano necessario per evitare problemi più seri o per salvaguardare l'incolumità degli arbitri o dei partecipanti alla gara.

I Commissari di campo redigono sempre un rapporto per iscritto sul compito svolto, da fare pervenire alla Commissione che li ha designati e, se del caso, al competente Organo di giustizia sportiva il quale, peraltro, può sempre chiedere una loro relazione o ascoltarli.

REFERTI - RAPPORTI DI GARA - OSSERVAZIONI DELLE SOCIETÀ

Art. 112 - Il referto di gara

Il referto è un documento sul quale viene annotato lo svolgimento della gara secondo quanto previsto e stabilito dal relativo Regolamento tecnico.

La responsabilità della corretta compilazione del referto di gara ricade sull'arbitro, se costui è solo a dirigere la gara, o sul collegio arbitrale nel suo complesso; la compilazione materiale viene effettuata da un tesserato secondo quanto previsto dai Regolamenti delle singole discipline.

Art. 113 - Il rapporto di gara

Il rapporto di gara è la relazione complessiva sull'andamento della partita che l'arbitro, o il collegio arbitrale, redige per l'Organo giudicante.

Il rapporto di gara viene redatto in un modulo predisposto o nella specifica parte del referto; in esso vanno riportate tutte le notizie inerenti lo svolgimento della gara, il comportamento delle squadre e dei singoli giocatori e dirigenti, i provvedimenti disciplinari assunti, gli incidenti accaduti, nonché ogni altra notizia utile per l'Organo giudicante che deve omologare la gara e assumere i relativi provvedimenti disciplinari.

Nel relazionare quanto avvenuto, gli arbitri devono limitarsi strettamente al racconto dei fatti così come essi li hanno visti, riportando fedelmente le frasi sentite e anche le eventuali espressioni ingiuriose usate nei confronti loro, degli avversari o degli Organi del CSI, astenendosi dal commentare in qualsiasi modo fatti, frasi ed episodi della gara.

La responsabilità della compilazione del rapporto di gara è dell'arbitro e, in caso di più arbitri, del primo arbitro.

Art. 114 - Le osservazioni delle Società

Al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra potranno consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti all'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo giudicante unitamente al rapporto arbitrale.

Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo giudicante entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara.

Le osservazioni scritte non costituiscono né riserva scritta né preannuncio agli effetti di una eventuale interposizione di reclamo.

I Comitati cureranno di fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 115 - Consegna del referto e degli altri documenti

L'arbitro, o il primo arbitro, di norma entro le ore 20:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, o comunque entro il giorno precedente la riunione degli Organi giudicanti, deve consegnare o fare pervenire al Comitato organizzatore:

1) il referto di gara e il rapporto di gara;

- 2) gli elenchi dei partecipanti alla gara di ambedue le Società;
- 3) la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti durante la gara;
- 4) le osservazioni scritte di cui al precedente articolo se presentate da ambedue o da una delle Società;
- 5) eventuali preannunci di reclamo;
- 6) ogni altro documento attinente alla gara.

In caso di urgenza e in base alle istruzioni ricevute, l'arbitro deve anticipare il tempo della consegna anche facendo precedere la documentazione relativa alla gara da una comunicazione effettuata per le vie brevi.

Art. 116 - Scheda dei provvedimenti disciplinari

Nelle discipline sportive dove ciò sia previsto l'arbitro riporta in una apposita scheda i provvedimenti disciplinari assunti, nel corso della gara, nei confronti dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti e la consegna a fine gara al dirigente accompagnatore o, in difetto, al capitano di ciascuna delle due squadre partecipanti all'incontro.

I provvedimenti riportati sulla scheda fanno fede per l'applicazione dell'automatismo delle sanzioni, laddove previsto.

Art. 117 - Modalità per la consegna del referto e relative responsabilità

Per la consegna del referto e dei documenti allo stesso allegati e per l'eventuale comunicazione del risultato qualora ciò sia previsto, l'arbitro deve strettamente attenersi alle norme organizzative e alle istruzioni ricevute unitamente alla designazione.

Poiché il mancato arrivo d'un referto arbitrale può comportare l'irregolare svolgimento d'una manifestazione e mettere quindi in crisi l'organizzazione del Comitato, nei confronti degli arbitri che non consegnano il referto, lo consegnano in ritardo o con modalità diverse dalle istruzioni ricevute, saranno assunti i consequenziali necessari provvedimenti disciplinari.

Art. 118 - Supplemento di referto o del rapporto-gara

Qualora lo ritenesse necessario, l'Organo giudicante può chiedere agli arbitri, o soltanto a qualcuno di loro, di integrare con un supplemento scritto quanto già riferito nel referto o nel rapporto di gara.

Oltre che per iscritto, tale integrazione può essere fatta anche oralmente davanti l'Organo giudicante se così lo stesso ha previsto e disposto.

Titolo Settimo

OMOLOGAZIONE DELLE GARE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DURATA E RISULTATI DELLE GARE

Art. 119 – Durata delle gare

La durata delle gare per ogni disciplina e categoria all'interno dell'attività del CSI è quella prevista nelle apposite norme relative alle discipline sportive e riportata nei regolamenti delle singole manifestazioni.

Art. 120 – Risultati delle gare

I risultati delle gare, regolamentati dalle specifiche norme delle singole discipline sportive per ogni gara vengono certificati dall'arbitro, o dal collegio arbitrale, attraverso il referto e il rapporto di gara.

OMOLOGAZIONE DELLE GARE

Art. 121 - Organi competenti ad omologare le gare

Sono competenti ad omologare le gare gli Organi di giustizia sportiva previsti, ai diversi livelli e per le varie tipologie di attività, dal Regolamento per la giustizia sportiva.

Art. 122 - Esame del referto e del rapporto di gara e relativi adempimenti

Esaminati il referto e il rapporto di gara, l'Organo giudicante competente può assumere una delle seguenti decisioni:

- a) omologare la gara;
- b) sospendere l'omologazione della gara disponendo accertamenti sullo svolgimento della stessa;
- c) sospendere l'omologazione della gara in presenza di un preannuncio di reclamo in attesa di ricevere le relative motivazioni.

Art. 123 - Criteri generali per l'omologazione delle gare

Per procedere all'omologazione d'una gara, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che la stessa si sia svolta regolarmente e che vi abbiano partecipato atleti tesserati e rientranti nelle norme stabilite dal regolamento della manifestazione.

Per ogni gara, a prescindere dalla disciplina sportiva e dalla categoria, vanno verificati preliminarmente i seguenti aspetti:

- la gara deve essere stata arbitrata dall'arbitro o dal collegio arbitrale designati dagli Organi competenti del CSI; qualora l'arbitro o uno degli arbitri designati, non si sia presentato in campo, è necessario verificare che siano state rispettate le indicazioni previste dalle presenti Norme per la relativa sostituzione;
- alla gara devono avere preso parte atleti tesserati al CSI;
- dal referto e dal rapporto di gara deve chiaramente emergere che sono state rispettate tutte le condizioni di carattere tecnico ed organizzativo necessarie per il corretto andamento della gara.

Art. 124 - Sospensione dell'omologazione per accertamenti

Qualora dall'esame del referto e del rapporto di gara nonché dei documenti agli stessi allegati, emergessero problemi relativi all'omologazione della gara e l'Organo giudicante non è in grado, allo stato dei documenti in suo possesso, di decidere in merito, può

deliberare la sospensione dell'omologazione della gara disponendo, nel contempo, di svolgere gli opportuni e necessari accertamenti.

La sospensione dell'omologazione della gara non si estende, ovviamente, anche agli eventuali provvedimenti disciplinari per i quali l'Organo giudicante delibererà con effetto immediato.

Qualora, invece, gli accertamenti riguardassero anche il comportamento e le responsabilità delle Società, dei dirigenti e dei giocatori e l'Organo giudicante non fosse, alla luce dei soli documenti in suo possesso, nella condizione di assumere tutti i necessari provvedimenti, può disporre provvedimenti cautelativi nei confronti dei responsabili chiaramente identificati nonché dei dirigenti e del capitano della squadra alla quale può essere ricondotta la responsabilità di particolari e gravi fatti, in attesa di quantificare, esperiti gli opportuni accertamenti, le relative sanzioni.

Art. 125 - Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo

In presenza di un preannuncio di reclamo, presentato nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento di giustizia sportiva, l'Organo giudicante disporrà la sospensione dell'omologazione della gara, fatti salvi i provvedimenti disciplinari che vanno, invece, assunti subito.

Ricevute le motivazioni del reclamo, l'Organo giudicante delibererà nel merito dello stesso. Trascorso un congruo periodo senza che pervenga il reclamo, l'Organo giudicante dichiarerà il reclamo stesso rinunciato e procederà all'omologazione della gara.

Art. 126 - Verifica della posizione dei partecipanti alle gare

L'Organo giudicante può sempre procedere, d'ufficio e anche in seguito a segnalazioni pervenute allo stesso, alla verifica delle situazioni dei partecipanti alle gare ancora da omologare.

Fatto salvo ciò, qualora uno dei partecipanti alla gara non abbia esibito la tessera CSI e sia stato ammesso lo stesso a giocare, prima dell'omologazione l'Organo giudicante deve provvedere a controllare la sua situazione in merito al tesseramento al CSI per l'anno in corso

Art. 127 - Annullamento dell'omologazione per autotutela

Qualora un Organo giudicante abbia proceduto all'omologazione d'una gara, la quale andava sospesa per presentazione d'un preannuncio di reclamo non portato, per errore materiale, a conoscenza dell'Organo stesso, può disporre, per il principio dell'autotutela, l'annullamento dell'omologazione già pubblicata nel Comunicato Ufficiale e attendere, per decidere nel merito, le motivazioni del relativo reclamo.

Analogamente, qualora le motivazioni d'un reclamo pervenissero all'Organo giudicante dopo che lo stesso, ritenendo i termini trascorsi infruttuosamente, abbia già proceduto all'omologazione della gara, se il reclamo stesso è stato spedito con le formalità ed entro i termini previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, l'omologazione già disposta va annullata per il principio dell'autotutela e l'Organo medesimo si pronuncerà sul merito del reclamo.

Art. 128 - Gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore

Per le gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore, quali ad esempio impraticabilità del campo di gioco, sopravvenuta irregolarità delle attrezzature, smarrimento o non utilizzabilità dei palloni di gara, infortunio o malore occorsi ad un arbitro senza la possibilità di sostituire lo stesso secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, oscurità sopravvenuta durante il corso della gara, guasto o non perfetto funzionamento dell'impianto d'illuminazione..., l'Organo giudicante deve, innanzitutto, valutare se la

responsabilità del mancato proseguimento della gara debba essere imputata ad una delle due squadre e, in particolare, alla squadra ospitante o prima nominata nel calendario.

L'organo giudicante, quindi, procederà ad assegnare persa la gara alla squadra ritenuta responsabile del mancato proseguimento della stessa, salvi ulteriori provvedimenti a suo carico.

Qualora, invece, tale responsabilità non è ascrivibile a nessuna delle due squadre, fatti salvi eventuali provvedimenti per sanzionare incuria o leggerezza, dispone la ripetizione della gara.

Art. 129 - Gare interrotte o sospese per motivi occorsi durante il gioco

Per le gare sospese o interrotte per gravi motivi occorsi durante il loro svolgimento, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni per interrompere il gioco.

Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi da impedire il proseguimento della gara o che l'arbitro, prima di decidere di sospendere la stessa, non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.

Se, invece, la decisione dell'arbitro risulta corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.

Art. 130 - Gare sospese e proseguite pro-forma

Per la gare sospese e proseguite pro-forma, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni perché venisse assunta tale decisione.

Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi per assumere una così delicata decisione e che l'arbitro non ha esperito tutti i tentativi

possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.

Se, invece, la decisione dell'arbitro risulta corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.

Qualora l'arbitro non abbia ritenuto, per prudenza o altri gravi motivi, di informare il capitano della squadra avversaria della sua decisione di proseguire la gara pro-forma gli eventuali provvedimenti a carico dei tesserati della stessa dovranno essere assunti considerando la particolare situazione che si era venuta a creare in campo.

Non sono ovviamente da prendersi in considerazione e non vanno quindi sanzionati eventuali provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro in via prudenziale.

Art. 131 - Gare alle quali hanno partecipato atleti di età superiore

Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età superiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Art. 132 - Gare alle quali hanno partecipato atleti di età inferiore

Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età inferiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno omologate col risultato conseguito sul campo, fatti salvi eventuali provvedimenti nei confronti della società, dei suoi dirigenti e dell'atleta in questione.

Art. 133 - Gare alle quali hanno partecipato atleti squalificati

Le gare alle quali hanno preso parte atleti squalificati, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Per le modalità con cui scontare le squalifiche valgono le norme del Regolamento per la giustizia sportiva.

Art. 134 - Gare alle quali hanno partecipato atleti non tesserati

Le gare alle quali hanno preso parte atleti non tesserati al CSI per la specifica disciplina sportiva in favore della Società per la quale hanno giocato in data antecedente alla gara in questione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Art. 135 - Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati

La presenza in panchina o nel campo di gioco di dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati al CSI, non comporta la perdita della gara per la loro Società.

In questi casi la gara sarà omologata col risultato conseguito sul campo e saranno assunti i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno commesso tale infrazione, del capitano della squadra e della stessa Società.

Art. 136 - Atleti in posizione di doppio tesseramento CSI-FSN, CSI-DA, CSI-EPS

Qualora venga accertato, d'ufficio o su reclamo di parte, che abbia partecipato ad una gara un atleta tesserato per la stessa disciplina ad una Società del CSI e ad una Società affiliata alla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata, diversa da quella del CSI, o tesserato ad una sola Società iscritta sia al CSI che alla FSN o alla DA ma con modalità e tempi difforni da quelli previsti dalle relative Convenzioni, saranno assunti dall'Organo giudicante competente i seguenti provvedimenti:

a) se risulta valido il tesseramento a favore della Società del CSI, la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo e nei confronti dell'atleta e della sua Società potranno essere assunti gli opportuni provvedimenti disciplinari;

b) se risulta valido il tesseramento a favore della Società federale, la gara verrà data persa alla Società per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione di doppio tesseramento e la relativa deliberazione va trasmessa alla competente FSN/DA, con le modalità previste dalla Convenzione, per i provvedimenti a carico dell'atleta stesso;

c) se risulta non valido nessuno dei due tesseramenti la gara verrà data persa alla Società per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare.

Analogamente ci si comporterà in caso di doppio tesseramento col CSI e con un altro EPS qualora ciò sia previsto dal regolamento della manifestazione.

Art. 137 - Irregolarità formali e provvedimenti consequenziali

Eventuali irregolarità formali avvenute nel corso d'una gara, quali ad esempio l'errata compilazione del referto di gara o di parte di esso, non costituiscono motivazione valida per la non omologazione della gara sempre che dall'esame degli atti e dei documenti inerenti la gara risulti che la stessa si sia svolta in maniera regolare.

Se ad una gara ha partecipato un atleta che non ha esibito la tessera CSI e risulti poi tesserato, la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo.

Se ad una gara ha partecipato un atleta non riconosciuto dall'arbitro con nessuna delle modalità previste dall'art. 61 e tuttavia ammesso al gioco, se dagli accertamenti disposti e svolti successivamente alla gara risulti la sua esatta identità e la sua regolare posizione in merito alla gara disputata, la stessa verrà omologata col risultato conseguito sul campo.

Art. 138 - Irregolarità delle procedure e relative responsabilità

Se nel corso d'una gara sono avvenute delle irregolarità procedurali che ne inficiano la regolarità, se le stesse sono riconducibili alla responsabilità di una delle due Società, la stessa avrà gara persa.

Se però la responsabilità di tali procedure è ascrivibile all'arbitro, o ad uno degli arbitri, cui compete per regolamento fare rispettare le norme di gioco, la gara va ripetuta, fatti salvi i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni.

Tuttavia, se dall'esame della documentazione in suo possesso l'Organo giudicante deduca il dolo da parte della Società responsabile dell'infrazione, delibererà di dare gara persa alla stessa.

Art. 139 - Provvedimenti relativi alle gare già omologate

Non è possibile intervenire per modificare il risultato d'una gara già omologata anche se, successivamente, sia stata scoperta ed accertata l'irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione irregolare.

In questi casi la squadra in difetto verrà penalizzata di 1 punto per ogni gara alla quale abbiano partecipato atleti la cui posizione irregolare sia stata scoperta ed accertata dopo l'omologazione delle stesse.

Fermo restando ciò, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

Art. 140 - Gare date perse ad ambedue le squadre

Una gara può essere data persa ad ambedue le squadre in uno dei seguenti casi:

- a) mancata presentazione in campo di entrambe;
- b) ritardata presentazione in campo di entrambe;
- c) numero insufficiente di atleti di entrambe prima o durante la gara;
- d) mancata messa a disposizione dei palloni da parte di entrambe;
- e) irregolare presenza in entrambe le squadre di atleti in una delle posizioni che, a norma degli articoli precedenti, comporta la perdita della gara;
- f) responsabilità di incidenti o altri fatti avvenuti nel corso della gara riconducibili ad entrambe le squadre.

Fatta salva la decisione di dare gara persa ad entrambe le squadre, per quanto attiene ai provvedimenti accessori, ivi compresi i punti di penalizzazione nella classifica, l'Organo giudicante valuterà separatamente la posizione delle due Società decidendo di conseguenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 141 - Modalità per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società, dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti partecipanti alle attività del CSI sono irrogati, ai vari livelli, con le modalità, le norme e le limitazioni e dagli Organismi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, approvato dal Consiglio nazionale in esecuzione di quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto.

Art. 142 - Efficacia dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato ufficiale e si intendono da tutti conosciuti contestualmente al Comunicato Ufficiale stesso, secondo quanto previsto, per i vari livelli dell'attività, dalle presenti Norme.

La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale, salvo diversa e motivata disposizione degli organismi di Giustizia sportiva o da quanto previsto, in deroga, dai Regolamenti locali.

Tuttavia i Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara, al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari, come meglio previsto nei regolamenti suddetti.

Art. 143 - Comunicazioni urgenti dei provvedimenti disciplinari

Per garantire il corretto andamento dell'attività e per essere certi che i provvedimenti disciplinari abbiano efficacia a partire dalla prima gara immediatamente successiva alla data della loro assunzione, gli stessi possono essere notificati agli interessati con le procedure previste per le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 38-41 e con l'indicazione, nella comunicazione stessa, della data di efficacia del provvedimento.

Art. 144 - Assunzione dei provvedimenti disciplinari nelle finali e in particolari manifestazioni

Nelle fasi finali d'una manifestazione, nelle fasi regionali e in quelle nazionali, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 142, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

I regolamenti di tali manifestazioni, inoltre, possono prevedere ulteriori automatismi delle sanzioni.

Titolo Ottavo LE CLASSIFICHE

MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Art. 145 – Compilazione delle classifiche

Le classifiche vanno compilate secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive assegnando a ciascuna squadra i punti prescritti in virtù dei risultati conseguiti dalla stessa sul campo o per vittorie ottenute in seguito a pronunce degli organi di giustizia sportiva.

Le classifiche tengono conto anche delle detrazioni e delle penalizzazioni inflitte a ogni squadra dai competenti organi disciplinari.

Le strutture del CSI ai vari livelli nonché gli eventuali comitati organizzatori non possono effettuare interventi di nessun genere sulle classifiche delle manifestazioni organizzate.

Art. 146 - Modalità per le classifiche

I Regolamenti delle singole manifestazioni devono indicare chiaramente le modalità scelte per assegnare i punti nelle gare e, di conseguenza, per compilare le classifiche.

Tali modalità possono essere scelti solo ed esclusivamente tra quelle previste per le singole discipline sportive, devono essere preventivamente portate a conoscenza delle società partecipanti e non possono essere modificate nel corso della manifestazione.

Art. 147 - Pubblicazione delle classifiche

Tutte le classifiche, ivi comprese quelle riguardanti la Coppa Disciplina, devono essere di norma aggiornate e pubblicate alla fine di ogni turno di gara.

Tuttavia la loro pubblicazione è obbligatoria alla fine del girone d'andata e alla fine del girone di ritorno nonché al termine dell'intera manifestazione.

La compilazione delle classifiche può essere impugnata mediante reclamo davanti ai competenti Organi giudicanti.

MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEI CASI DI PARITÀ NELLE CLASSIFICHE

Art. 148 - Parità in classifica

Qualora due o più squadre risultino a pari posto in classifica, verranno classificate ex-equo salvo che:

- occorra assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione, il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività: si adotterà quanto previsto dall'art. 149;
- occorra definire l'esatta posizione in graduatoria, come ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione: si adotterà quanto previsto dall'art. 150.
- occorra definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi: si adotterà quanto previsto dall'art. 151.

Art. 149 - Parità in classifica per l'assegnazione d'un titolo, passaggio e/o retrocessione ad altra categoria

Laddove bisogna assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione o determinare il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività, e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà definita nel modo seguente:

a) se la parità in classifica si verifica tra due squadre, le stesse disputeranno una gara di spareggio in campo neutro secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione;

b) se la parità in classifica riguarda tre o più squadre verrà stilata una classifica avulsa (secondo i criteri riportati dalle "Disposizioni regolamentari per le discipline sportive"), tenendo conto solo delle gare disputate tra le stesse; qualora due squadre risultassero ai primi posti della classifica avulsa, disputeranno una gara di spareggio, se la parità permanesse ancora tra più squadre si disputerà un girone di spareggio anche con la formula dell'eliminazione diretta

Art. 150 - Parità per definire la sola posizione in classifica

Laddove occorra definire l'esatta posizione in graduatoria (ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione) e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà mediante una classifica avulsa che tiene conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre finite in parità nella classifica.

Le modalità per la compilazione della classifica avulsa sono definite dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 151 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza ...) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto per ciascuna disciplina sportiva delle norme particolari riportate nella Parte seconda.

Titolo Nono

NORME FINALI

Art. 152 – Regolamenti e specifiche per le discipline sportive

Le presenti Norme sono integrate dalle specifiche sezioni per ciascuna disciplina sportiva, di squadra o individuale, effettivamente praticate dal CSI.

Art. 153 – Norme federali e limiti di applicazione

Le Norme delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate si applicano nel CSI se e in quanto non in contrasto con il presente Regolamento.

Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni contenute nelle relative Convenzioni le quali fanno parte integrante del presente Regolamento che si intende automaticamente dalle stesse modificato e derogato.

Art. 154 – Inoltro dei Regolamenti e dei Comunicati Ufficiali

Tutti gli organi del CSI sono tenuti ad inviare alla competente Direzione Tecnica Regionale e alla Direzione Tecnica Nazionale i regolamenti e i comunicati ufficiali relativi all'attività sportiva dagli stessi organizzate, o indicare i siti web dove tali documenti sono pubblicati.

Art. 155 – Applicabilità delle Norme

Le presenti norme per l'attività sportiva del CSI si applicano in tutta l'attività dell'Associazione e sostituiscono regolamenti, norme, comunicati, e disposizioni precedentemente emanati.

Sono subordinate solo ed esclusivamente allo Statuto del CSI.